



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 11 del 29-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno 2025 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Toniaccini Michele	Presidente	Presente
Canuti Maria Cristina	Assessore	Presente
Marchini Francesca	Assessore	Presente
Marinacci Giacomo	Assessore	Presente
Montagnoli Piero	Assessore	Presente
Latterini Giacomo	Consigliere	Presente
Andreani Mauro	Consigliere	Presente
Fucelli Laura	Consigliere	Presente
Mancini Anna	Consigliere	Presente
Diosono Raffaella	Consigliere	Presente
Sbicca Catia	Consigliere	Presente
Zuniga Eliana Marcela	Consigliere	Presente
Picchiotti Donatella	Consigliere	Presente

Assegnati n. 13	In carica n. 13
Presenti n. 13	Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Cesare.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Michele Toniaccini ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell'Area che qui si riporta integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che, dal comma 641 al comma 668, disciplina TARI (Tariffa sui Rifiuti);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 363/R/RIF del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti(MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023, che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTO in particolare, il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“A decorrere dall'anno*

2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, da ultimo variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- l'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che: “Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. ‘metodo normalizzato’ di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Deruta è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge

pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 363/2021 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale in virtù di quanto previsto dalla L. 147/2013;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n. 19 del 13 maggio 2022, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Deruta è stato validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'AURI n. 2 del 16 aprile 2024, avente ad oggetto "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

TENUTO CONTO che con suddetta deliberazione l'AURI ha nuovamente validato il PEF del periodo 2024-2025, provvedendo al suo aggiornamento infra periodale;

TENUTO CONTO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 30/05/2024, ha preso già atto del piano economico finanziario 2024-2025 validato dall'AURI con la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 16 aprile 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria da parte dell'Autorità nazionale, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti riferito al Comune di Deruta, per l'annualità 2025, da utilizzarsi per la determinazione delle entrate tariffarie massime ai fini della TARI, è quello validato dall'AURI con il provvedimento n. 2 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA 363/2021;

EVIDENZIATO che:

- dal Piano Finanziario, elaborato e aggiornato come sopra esposto, per l'anno 2025, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Deruta è pari a € 2.575.238,00;
- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in base a quanto stabilito dall'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi.
- È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;
- il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, la quale stabilisce che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano economico finanziario 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento “Modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell'Ente Territorialmente Competente” riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 39,61 €/tonnellata (benchmark di riferimento);

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario:
 - o il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione;
 - o le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, facoltà di cui tuttavia per l'anno 2025 il Comune di Deruta non si avvale;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTI

- il comma 7.6 del MTR-2 che stabilisce che *"ai fini dell'aggiornamento annuale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi d'inflazione: I2023=4,5% e I2024=8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla"*;
- il parametro del **limite di crescita "r", pari a 7,40%**, dove $r = r_{pi} - X_a + QL_a + PG_a + (C_{116}) + (CRI_a)$, ovvero $7,4\% = 2,7\% - 0,16\% + 0,00\% + 1,00\% + 0,00\% + 3,86\%$
 - o r_{pi} = tasso di inflazione programmata;
 - o X_a = coefficiente di recupero di produttività;
 - o QL_a = coeff. per il miglioramento previsto della qualità;
 - o PG_a = coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale;
 - o C_{116} = coeff. per decreto legislativo n. 116/2020;
 - o CRI_a = coeff. per recupero inflazione;

DATO ATTO che i dati definitivi del PEF 2025, già validati dall'Ente di Governo dell'Ambito l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), come da Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 2 del 16/04/2024, riportano un valore del PEF lordo pari ad € 2.575.238,00.

VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune di Deruta n. 5906 del 16/04/2025, con la quale la società Gest Spa, affidataria della riscossione della tassa sui rifiuti, ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

DATO ATTO che la citata nota, acquisita al protocollo del Comune di Deruta al n. 5906 del 16/04/2025, aggiungendo al valore del PEF suddetto, quali detrazioni previste all'articolo 1, comma 4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, il contributo MIUR di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, per € 5.527,49 e le entrate previste a seguito dell'attività di recupero evasione, in €20.000,00 e quali poste aggiuntive le riduzioni previste per il conferimento all'isola ecologica e per l'uso del composte, indica un PEF finale pari ad € 2.571.269,26;

PRESO ATTO che l'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99, prevede che l'Ente ripartisca tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

CONSIDERATI i dati reali emergenti dai ruoli elaborati negli anni precedenti e dalla banca dati attuale, il riparto è stato effettuato dal gestore, secondo il criterio del gettito, nella seguente misura:

- Utenze domestiche 69,26 % - Utenze non domestiche 30,74 %

in dettaglio

- **Costi Variabili:** Utenze domestiche 69,44 % - Utenze non domestiche 30,56 %
- **Costi Fissi:** Utenze domestiche 69,00 % - Utenze non domestiche 31,00 %;

Nella tabella di seguito riportata, viene evidenziata la ripartizione dei costi fissi e variabili per le unità domestiche e non domestiche:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.573.397,98	% costi fissi utenze domestiche	69,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 70,03\%$	720.076
		% costi variabili utenze domestiche	69,44%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 70,00\%$	1.061.142,81
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 640.181,94	% costi fissi utenze non domestiche	31,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 29,97\%$	323.512,49
		% costi variabili utenze non domestiche	30,56%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 30,00\%$	466.897,77
						2.571.629,26

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale richiama la potestà regolamentare generale degli enti in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, con specifico riferimento alla tassa sui rifiuti;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”* e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

ESAMINATA l'articolazione delle categorie di utenze non domestiche ai fini tariffari, contenuta nel DPR 158/1999;

PRESO ATTO che per la determinazione delle tariffe applicabili, l'Ente deve stabilire l'entità dei coefficienti di produttività dei rifiuti da applicare, individuandoli solitamente all'interno di un *range* minimo e massimo per ogni categoria già fissato dal D.P.R. 158/99, distintamente denominati come di seguito:

- Utenze domestiche: Ka (Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa);
- Utenze non domestiche: Kc (Coefficiente potenziale di produzione, per attribuzione parte fissa della tariffa) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/Mq annuo, per attribuzione parte variabile della tariffa);

TENUTO CONTO che, fino ad oggi, l'Amministrazione comunale, in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze, ha applicato i coefficienti di produzione sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di

raccolta dei rifiuti urbani e pertanto conferma per l'anno 2025 i medesimi coefficienti dell'anno 2024, come dettagliato nelle tabelle seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,86	1,20	1,03	174,34
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,13	283,31
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,22	290,57
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,32	319,63
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,40	421,33
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,47	493,97

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,90	2,81
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,62	2,38
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	2,52	3,70
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12	1,74	2,54
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	4,17	6,28
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	3,71	5,45
2.11	UFFICI, AGENZIE	1,47	13,55	4,58	6,73
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	4,02	5,88
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,22	11,26	3,80	5,59
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	11,03	4,48	5,48
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	0,86	7,90	2,68	3,92
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	1,05	10,32	3,27	5,13
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	0,74	6,80	2,30	3,38
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02	2,71	3,98
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	2,49	1,74
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	2,06	2,86
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,80	19,00	5,61	9,44
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,80	23,00	5,61	11,42
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,30	15,50	4,05	7,70
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM.	1,40	13,72	4,36	6,82
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	4,36	6,81
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	6,70	11,18
2.30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,29	6,80	4,02	3,38

RICHIAMATO inoltre l'art. 24, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, come modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/04/2024, il quale rimanda alla deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe la determinazione delle scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti;

RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti:

- 30 Giugno 2025 (1a rata);
- 31 Luglio 2025 (2a rata);
- 30 Settembre 2025 (3a rata);
- 2 Dicembre 2025 (4a rata);

TENUTO CONTO altresì che:

- l'art. 1, co. 666 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 190 del 5/11/2024 nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, a, per copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno; c) UR3 componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza.

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2025;

RITENUTO pertanto di provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/06/2019, n. 58, secondo cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio e, per l'effetto, deliberi:

- 1) Di prendere atto di quanto riportato in narrativa;

- 2) Di dare atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 30/05/2024, ha preso già atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, in aggiornamento del piano 2022-2025 validato dalla medesima Autorità nell'anno 2022;
- 3) Di confermare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, le categorie tariffarie delle utenze non domestiche già vigenti nell'anno 2024;
- 4) Di determinare e conseguentemente approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, come di seguito:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO - UN COMPONENTE	0,86	1,20	1,03	174,34
1.2	USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,13	283,31
1.3	USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,22	290,57
1.4	USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,32	319,63
1.5	USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,40	421,33
1.6	USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,47	493,97

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,90	2,81
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,62	2,38
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	2,52	3,70
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12	1,74	2,54
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	4,17	6,28
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	3,71	5,45
2.11	UFFICI, AGENZIE	1,47	13,55	4,58	5,73
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	4,02	5,88
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,22	11,26	3,80	5,59
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	11,03	4,48	5,48
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	0,86	7,90	2,68	3,92
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	1,05	10,32	3,27	5,13

2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	0,74	6,80	2,30	3,38
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02	2,71	3,58
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	2,49	1,74
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	2,06	2,86
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,80	19,00	5,61	9,44
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,80	23,00	5,61	11,42
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,30	15,50	4,05	7,70
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM.	1,40	13,72	4,36	6,82
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	4,36	6,81
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	6,70	11,18
2.30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,29	6,80	4,02	3,38

- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario 2024-2025 (anno 2025), validato dall'AURI, come evidenziato in premessa;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito Internet del Comune di Deruta e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche del D.M. 20/07/2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge;
- 8) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Istruttore
Di Vincenzo Luigi

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell'art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ed il seguente esito: con 4 voti contrari (Diosono, Picchiotti, Sbicca, Zuniga) e 9 voti favorevoli (Andreani, Canuti, Fuccelli, Latterini, Mancini, Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- 2) Di dare atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 30/05/2024, ha preso già atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, in aggiornamento del piano 2022-2025 validato dalla medesima Autorità nell'anno 2022;
- 3) Di confermare, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, le categorie tariffarie delle utenze non domestiche già vigenti nell'anno 2024;
- 4) Di determinare e conseguentemente approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, come di seguito:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO - UN COMPONENTE	0,86	1,20	1,03	174,34
1.2	USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI	0,94	1,95	1,13	283,31
1.3	USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI	1,02	2,00	1,22	290,57
1.4	USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI	1,10	2,20	1,32	319,63
1.5	USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI	1,17	2,90	1,40	421,33
1.6	USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI	1,23	3,40	1,47	493,97

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,61	5,65	1,90	2,81
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,52	4,80	1,62	2,38
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,81	7,45	2,52	3,70
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,56	5,12	1,74	2,54
2.7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,34	12,65	4,17	6,28
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,19	10,98	3,71	5,45
2.11	UFFICI, AGENZIE	1,47	13,55	4,58	5,73
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,29	11,84	4,02	5,88
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,22	11,26	3,80	5,59
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,44	11,03	4,48	5,48
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E	0,86	7,90	2,68	3,92

	TESSUTI				
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	1,05	10,32	3,27	5,13
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	0,74	6,80	2,30	3,38
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87	8,02	2,71	3,58
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,80	3,50	2,49	1,74
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,66	5,75	2,06	2,86
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,80	19,00	5,61	9,44
2.23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,80	23,00	5,61	11,42
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,30	15,50	4,05	7,70
2.25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM.	1,40	13,72	4,36	6,82
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,40	13,70	4,36	6,81
2.27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,15	22,50	6,70	11,18
2.30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,29	6,80	4,02	3,38

- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario 2024-2025 (anno 2025), validato dall'AURI, come evidenziato in premessa;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito Internet del Comune di Deruta e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche del D.M. 20/07/2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge;
- 8) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Indi il Consiglio Comunale con 4 voti contrari (Diosono, Picchiotti, Sbicca, Zuniga) e 9 voti favorevoli (Andreani, Canuti, Fuccelli, Latterini, Mancini, Marchini, Marinacci, Montagnoli, Toniaccini)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il resoconto degli interventi fatti dai Consiglieri nel corso della seduta è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta ed è conservato agli atti dell'ufficio in formato digitale.

Delibera N. 11 del 29-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

Vincenzo De Cesare

IL SINDACO

Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate